Deliberazione n. 65/2026/PASP
Comune di Castelnuovo di Porto (RM)
articolo 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016

REPUBBLICA ITALIANA

La CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai seguenti Magistrati:

Franco MASSI	Presidente
Luciano CIMBOLINI	Consigliere (relatore)
Matteo SANTUCCI	Primo referendario

nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2026

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "*Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*";

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

visto, in particolare, l'articolo 5 del richiamato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'articolo 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*";

vista la nota del Comune di Castelnuovo di Porto (RM), acquisita al protocollo di quest'Ufficio in data 29 luglio 2026 con il numero 4399, con cui è stata trasmessa la delibera di Consiglio comunale n. 19 del 7 luglio 2026 avente ad oggetto "*Attivazione Comunità Energetica Rinnovabile nel Comune di Castelnuovo di Porto. Individuazione soggetto aggregatore*";

visto il decreto presidenziale n. 20/2026 di assegnazione dell'esame della questione al Consigliere Luciano Cimbolini;

vista l'ordinanza n. 47/2026 con cui il Presidente ha fissato l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Luciano Cimbolini.

FATTO

Il Responsabile del procedimento del comune di Castelnuovo di Porto (RM) ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la delibera di Consiglio comunale 7 luglio 2026, n. 19, avente ad oggetto "*Attivazione Comunità Energetica Rinnovabile nel Comune di Castelnuovo di Porto. Individuazione soggetto aggregatore*", unitamente al pertinente parere reso dall'Organo di revisione economico finanziaria (OREF) e ad altra documentazione di natura contabile ed extra contabile utile alle valutazioni di competenza di questa Sezione.

Il Comune di Castelnuovo di Porto, all'esito di procedura comparativa finalizzata al reperimento di soggetti partner tecnici e aggregatori territoriali energetici per l'attivazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili – comunità energetica comunale, ha deliberato di aderire alla "*Soc. coop. Benefit Comunità energetica Part-Energy a r.l.*", soggetto che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo nell'ambito della procedura stessa, mediante versamento di una quota associativa unitaria del valore di euro 25,00.

DIRITTO

1. **Quadro normativo di riferimento**

L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), così come da ultimo novellato dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che la Corte dei conti,

ricevuto l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione diretta o indiretta di una partecipazione, deliberi, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla sua conformità a quanto disposto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Qualora il termine di sessanta giorni decorra infruttuosamente, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

Il comma 4, nel definire le attribuzioni delle diverse articolazioni, centrali e territoriali, della Corte dei conti, dispone che, per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, sia competente la Sezione regionale di controllo.

Alla luce della richiamata disciplina, appare evidente la competenza di questa Sezione su un provvedimento di Consiglio comunale, come quello in oggetto, che prevede l'acquisto di una partecipazione da cui consegue l'acquisizione della qualifica di socio.

Si rappresenta, per dovuta completezza, che la funzione attribuita alla Corte dei conti dal novellato articolo 5, comma 3, rappresenta una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti, al fine di valutare i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti previsti dal diritto privato, a causa delle rilevanti conseguenze che la costituzione di un nuovo soggetto societario o l'ingresso in una realtà già esistente potrebbero determinare sotto il profilo giuridico ed economico, anche in termini di riflessi sulla sostenibilità finanziaria dell'ente pubblico.

2. Ambito applicativo e legittimazione

Per definire il perimetro applicativo della norma in esame, è opportuno verificare sia la natura del soggetto di diritto privato che l'ente pubblico intende costituire, ovvero del quale ritiene di acquisire una partecipazione, sia quali siano i soggetti legittimati alla trasmissione dell'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione, diretta o indiretta, al fine di attivare la funzione di controllo prevista dal TUSP.

Il soggetto di cui venga deliberata la costituzione o l'acquisizione della partecipazione deve essere, ai sensi dell'articolo 3 del TUSP e come da giurisprudenza di questa Corte,

qualificabile come organismo di cui ai Titoli V e VI, Capo I, del Libro V del Codice civile.

Nel caso di specie, la delibera trasmessa dal Comune di Castelnuovo di Porto riguarda l'acquisizione di una quota in una preesistente società, ovvero la Comunità Energetica Partenergy Società Cooperativa Benefit a r.l. La società è una cooperativa a responsabilità la cui disciplina, in via generale, è contenuta nel Libro V, Titolo VI, Capo I, articoli 2511-2545 c.c. Per questo motivo rientra nel perimetro di controllo della Corte dei conti.

Sul punto, si precisa che il modello di società benefit, disciplinato dall'articolo 1, commi 376-384, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), rappresenta non un nuovo tipo societario, ma una specifica qualifica giuridica che può essere assunta da una società già prevista dal Codice civile (S.r.l., S.p.A., cooperativa, ecc.), allorché essa eserciti un'attività economica perseguendo contemporaneamente uno scopo lucrativo (produzione e distribuzione di utili ai soci) e una o più finalità di beneficio comune, generando effetti positivi o riducendo effetti negativi nei confronti di persone, comunità, territorio, ambiente, enti, associazioni e altri portatori di interesse.

Trattandosi, dunque, di una qualifica e non di un nuovo modello societario, le società benefit rientrano nel perimetro di controllo della Corte dei conti.

La seconda verifica riguarda l'amministrazione che adotta l'atto di costituzione o di acquisizione di partecipazioni.

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del TUSP, sono tenuti alla trasmissione degli atti alla competente Sezione regionale di controllo "*le regioni, gli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, unione di comuni), i loro enti strumentali, le Università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione*".

Nel caso di specie la delibera proviene da un Comune.

Appare opportuno ricordare, infine, come la funzione di controllo della Corte si collochi nella fase di passaggio tra il momento pubblicistico di formazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari ammessi dalla vigente normativa e il momento privatistico con cui dare concreta realizzazione a tale volontà.

3. Le procedure per l'adozione del parere ai sensi dell'articolo 5 del TUSP

Circa la natura della funzione intestata alla Magistratura contabile, le Sezioni riunite hanno precisato che l'espressa definizione della pronuncia quale "*parere*", conferisce una fisionomia atipica al controllo su un atto specifico e concreto, di cui la norma individua anche i parametri di riferimento (cfr., Corte dei conti-Sezioni riunite in sede di controllo deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22).

Tale qualificazione appare, invero, funzionale all'obiettivo del legislatore di ottenere un esame tempestivo, da parte della competente sezione, sull'operazione di costituzione ovvero di acquisizione della partecipazione, senza, tuttavia, attribuire effetti preclusivi a tale vaglio.

Da un lato, infatti, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro un arco temporale determinato (sessanta giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo), con facoltà per l'amministrazione, in caso di mancato rilascio, di procedere comunque alla prevista operazione. Dall'altro, qualora il parere reso sia "*in tutto o in parte negativo*", l'amministrazione, previo onere di motivazione analitica delle ragioni per le quali intenda dallo stesso discostarsi, può ugualmente costituire la società o acquisire la partecipazione.

4. Parametri per la verifica di conformità dell'atto

L'articolo 5 comma 3 del TUSP prevede che la competente Sezione della Corte dei conti deliberi in ordine "*alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*".

La verifica concerne, di conseguenza, la compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali dell'ente, la corrispondenza con le attività previste dalla legge, la coerenza con i trattati europei, in particolare con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 7 e 8 del TUSP, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, valutata anche l'opportunità di una gestione diretta ovvero esternalizzata del servizio, nonché la congruenza della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Da ciò l'onere, per il soggetto istante di fornire una coerente ed esaustiva informativa idonea, anche mediante adeguati documenti a supporto, a chiarire l'*iter* logico e procedimentale alla base delle scelte gestionali adottate.

Innanzitutto, per quanto riguarda il rispetto degli articoli 7 e 8 del TUSP, circa gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo, il suo contenuto essenziale e le procedure amministrative da seguire, si dà atto, per il caso in esame, che l'acquisizione della partecipazione risulta decisa con delibera di Consiglio comunale del 7 luglio 2026, corredata da adeguata documentazione integrativa.

In merito alla compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali dell'ente nonché alla corrispondenza con le attività previste dalla legge, l'articolo 4 del TUSP, fissando al primo comma il vincolo di scopo, prevede che "*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*". Il secondo comma, invece, connotando il vincolo di attività, prevede che "*Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento*", di attività, tra le altre e per quanto ivi d'interesse, dirette alla "*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*".

Sul punto, si segnala, per completezza, che le definizioni di "*servizi di interesse generale*", anche di natura economica, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h) e i), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, trovano coerenza con le analoghe contenute nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", inerenti ai "*servizi di interesse economico generale di livello locale a rete*" o "*servizi pubblici locali a rete*".

Da quanto in atti, le motivazioni circa l'acquisizione della partecipazione appaiono rispondenti a quanto previsto dal richiamato articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sia con riferimento al vincolo di scopo che di attività.

Nella specie, il comune di Castelnuovo di Porto ha, infatti, deciso di partecipare, mediante il versamento di una quota associativa del valore di euro 25,00, alla Soc. coop. Benefit Comunità energetica Part-Energy a r.l., soggetto referente e aggregatore per l'adesione ad una comunità economica rinnovabile (CER).

Tale scelta si caratterizza, come si può evincere dalla documentazione prodotta, per la volontà di perseguire un interesse economico mediante un approccio non lucrativo ma

mutualistico e, allo stesso tempo, assicura, come previsto dall'articolo 23 dello statuto societario, una responsabilità dei soci nei limiti del valore delle proprie sottoscrizioni. Le comunità energetiche rinnovabili, infatti, costituiscono un modello partecipato di produzione e distribuzione dell'energia, nonché di benefici ambientali, sociali ed economici. Tale strumento organizzativo, diffuso in diversi paesi europei, trova la propria disciplina nazionale nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, in materia di promozione ed uso dell'energia da fonti rinnovabili. La specifica norma di riferimento è l'articolo 31 del d.lgs. n. 199 del 2021, rubricato "*Comunità energetiche rinnovabili*", che definisce e individua gli obiettivi delle CER, la loro qualificazione giuridica, i soggetti legittimati a parteciparvi nonché le modalità di utilizzo dell'energia autoprodotta. Il comma 1, lett. b), dell'articolo 31, definisce la comunità energetica quale "*soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*". Gli enti territoriali, pertanto, possono partecipare alle comunità energetiche.

Per quanto concerne i profili della sostenibilità finanziaria, della convenienza economica, dell'efficienza, dell'economicità e del buon andamento dell'azione amministrativa, così come previsto dall'articolo 5 del TUSP, le motivazioni riportate nella documentazione prodotta a corredo della delibera consiliare di acquisizione della partecipazione appaiono coerenti con quanto previsto dalla normativa.

Nella documentazione di supporto è prodotta anche una sintetica analisi costi-benefici che mette a confronto la scelta di entrare nel capitale sociale e la gestione del servizio in modo diretto mediante autoproduzione.

Negli atti sono riportati anche i criteri in base ai quali vengono corrisposti i benefici annualmente definiti dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE, soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e della gestione economica degli incentivi.

Nello specifico, la Società percepisce gli importi riconosciuti dal GSE e li redistribuisce ai soci secondo le modalità e i criteri approvati dal Consiglio di Amministrazione. Ciascuna CER territoriale definisce, infatti, autonomamente i criteri di ripartizione dei benefici economici derivanti dall'energia condivisa tra soci produttori e soci consumatori, tenendo conto delle specifiche caratteristiche della configurazione e delle esigenze locali.

Con riferimento, infine, alla compatibilità dell'intervento con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, l'operazione prospettata dall'Ente appare in linea con il diritto interno attuativo della direttiva europea in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.

All'esito della disamina sulla documentazione disponibile, non si ravvisano manifesti elementi ostativi al perfezionamento dell'operazione, deliberata dal Consiglio comunale di Castelnuovo di Porto, di adesione alla comunità energetica rinnovabile.

P.Q.M.

la Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per il Lazio esprime parere positivo, nei termini di cui in parte motiva, circa l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Castelnuovo di Porto, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Si richiamano gli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo articolo 5.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 settembre 2026.

L'ESTENSORE

Luciano CIMBOLINI
f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Franco MASSI
f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 10 settembre 2026

Il Funzionario preposto all'Ufficio di supporto

Aurelio CRISTALLO
f.to digitalmente